

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>) | 92 |
| ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) | 94 |

SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2015. – *Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e alle politiche sociali Massimo Cassano.*

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame ha elaborato un testo unificato delle proposte in esame, che la relatrice propone di adottare come

testo base, al fine di proseguire l'esame in sede referente.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, illustrando brevemente il testo elaborato dal Comitato ristretto, osserva che esso è il risultato del lavoro di selezione delle opzioni recate dalle singole proposte di legge e di individuazione delle soluzioni migliori sugli aspetti cardine della materia. Si riferisce, in primo luogo, alla necessità di garantire un trattamento dignitoso per coloro che sono sprovvisti di redditi o titolari di redditi particolarmente esigui. In questo caso, la soluzione migliore è apparsa quella di individuare nella soglia corrispondente a tre volte il trattamento minimo INPS l'importo in corrispondenza del quale la percentuale di reversibilità è aumentata al 100 per cento.

Con riferimento alla necessità di migliorare le condizioni di cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi percepiti dal beneficiario, il testo elaborato dal Comitato ristretto propone una modifica della tabella F, allegata all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995.

Inoltre, il testo propone soluzioni ulteriori problemi all'origine di sperequazioni nell'attuazione della normativa vigente. Si riferisce, in particolare, al trattamento fiscale della quota di pensione di reversi-

bilità spettante ai figli minori, nonché alle modalità di definizione del reddito da lavoro e al caso di figli superstiti iscritti a corsi di laurea. Per tali ultime due fattispecie, il testo del Comitato ristretto ha preferito seguire la strada dell'interpretazione autentica delle norme di legge, per affrontare questioni da tempo sottoposte all'attenzione delle competenti strutture amministrative al fine dell'individuazione di una soluzione in via amministrativa. Infine, con riferimento alle modalità di individuazione dei redditi del beneficiario, ai fini dell'applicazione delle percentuali di abbattimento del trattamento pensionistico del dante causa, rileva che il Comitato ristretto ha assunto come riferimento l'indicatore della situazione economica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159. Invita, tuttavia, a considerare la possibilità di sopprimere l'articolo 1, comma 1, lettera b), del testo unificato, che potrebbe rendere estremamente difficoltosa la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Massimo CASSANO fa presente la necessità di approfondire la portata del provvedimento e acquisire i dati necessari al fine di elaborare una relazione tecnica che ne quantifichi gli effetti finanziari.

Roberto SIMONETTI (LNA) preannuncia la presentazione di proposte emendative al testo del Comitato ristretto, con particolare riferimento alla necessità di assicurare una sorta di rendita vitalizia agli eredi di assicurato deceduto prima di avere maturato l'anzianità minima richiesta per dare luogo al trattamento di reversibilità. Preannuncia anche la presentazione di una proposta di modifica della Tabella F.

Marialuisa GNECCHI (PD) rileva che il riferimento all'indicatore della situazione economica rende difficilmente valutabili gli effetti finanziari del provvedimento.

Irene TINAGLI (PD) auspica che sia mantenuto nel testo il riferimento all'indicatore della situazione economica per-

ché, a suo avviso, tale previsione garantirebbe la realizzazione di risparmi che potrebbero, in parte, compensare, gli oneri recati dalle altre norme del provvedimento, rendendone più agevole l'approvazione. A tale fine, auspica che la relazione tecnica preannunciata dal Governo quantifichi separatamente i risparmi recati dall'applicazione dell'indicatore della situazione economica e gli oneri recati dal resto del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 168, C. 228, C. 1066, C. 2330 e C. 3024, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerata l'esigenza di acquisire elementi in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento e di poterne valutare conseguentemente la copertura finanziaria, secondo quanto convenuto nella riunione del 12 novembre 2015 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di trenta giorni.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, da trasmettere entro il termine ordinario di trenta giorni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità (C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

ART. 1.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Salvo che l'applicazione delle altre aliquote percentuali dia diritto a trattamenti più favorevoli, l'aliquota percentuale della pensione è elevata fino al 100 per cento, fino al raggiungimento di un importo non superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento, qualora i beneficiari risultino sprovvisti di redditi, con l'esclusione di quelli derivanti dalla casa di abitazione, ad eccezione della casa di categoria catastale A1, A8 e A9, o dall'utilizzo da parte dei medesimi soggetti dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto, ovvero titolari di redditi che, sommati alla pensione, non siano superiori a detto importo ».

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della determinazione dei redditi dei beneficiari di cui all'allegata tabella F si considera l'indicatore della situazione economica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159 ».

2. La Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Tabella F di cui all'allegato 1, annesso alla presente legge.

ART. 2.

(Detrazioni per carichi di famiglia).

1. I redditi derivanti da trattamenti pensionistici a favore dei superstiti di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito di cui all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 e dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpretano nel senso che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle

prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, in presenza di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, il reddito da lavoro conseguito dal beneficiario nell'anno solare precedente rileva ai fini della definizione del reddito di riferimento solo in misura proporzionale al periodo nel quale esso è stato effettivamente conseguito anche nell'anno di riferimento antecedentemente all'erogazione della prestazione per la quale

sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

2. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti che nell'anno della morte del pensionato o dell'assicurato siano stati iscritti a corsi di laurea precedentemente e successivamente alla morte del pensionato o dell'assicurato, ancorché alla data della morte stessa non risultino iscritti ad alcun corso.

ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 2)

Tabella F – Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario.

| | |
|--|--|
| Reddito pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio | Percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità |
| Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio | Percentuale di cumulabilità pari all'80 per cento del trattamento di reversibilità |
| Reddito superiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio | Percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità |